

Registro imprese

06 February 2015

Il Registro delle Imprese Ã¨ stato istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio applicando e contemporaneamente innovando il codice civile del 1942 (art. 2188 c.c.). L'avvio di tale registro era subordinato all'emanazione di un apposito regolamento che ha trovato attuazione nel D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio Ã¨ divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 19/2/1996. Il registro si articola in una sezione ordinaria ed in una sezione speciale; si ispira al principio dell'universalitÃ , attuato attraverso l'iscrizione e l'annotazione di tutti i soggetti imprenditoriali indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attivitÃ e dal tipo di attivitÃ esercitata.

Il Registro Imprese costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale ed Ã¨ certificatore e riconoscitore di categorie di imprese (con esclusione di quelle artigiane); risponde, inoltre, all'obiettivo della pubblicitÃ legale e ad esigenze quali:

la completezza e l'organicitÃ della pubblicitÃ di tutte le imprese soggette a registrazione;

l' immediatezza della disponibilitÃ dell'informazione;

la praticitÃ e la celeritÃ per la ricerca dell'informazione da parte dell'utente su tutto il territorio nazionale.

L'Ufficio Registro Imprese ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio ed Ã¨ diretto da un Conservatore nominato dalla Giunta camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale capoluogo di provincia. La nomina del Conservatore non prevede una durata massima ed il relativo atto di nomina Ã¨ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese e deve agire conformandosi alle disposizioni del Codice Civile contenute negli art. 2188 e seguenti; alle disposizioni specifiche di cui all'art. 8 della L. 580/93 (che in parte ha ampliato e modificato talune previsioni del codice civile), alle disposizioni di attuazione del sopracitato art. 8, che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/95 e nelle successive modifiche (D.P.R. 588/99 e L. 340/00).

Ã

Il Registro delle Imprese Ã¨ pubblico e deve essere reso disponibile all'utenza garantendone una facile consultazione.

Ã